

**TRIBUNALE DI VERONA**

Il giudice delegato,

vista la proposta di concordato fallimentare presentata da \_\_\_\_\_ in data 28.12.21, come integrata in data 5.5.22 e in data 18.5.2022, nella procedura fallimentare di \_\_\_\_\_

vista la relazione dei professionisti ex art. 124 l.fall in data 20.4.22;

visto il parere del curatore in data 19.9.2022

**OSSERVA**

Acquisito il parere del Curatore e stante l'impossibilità di costituzione del Comitato dei creditori, il parere di competenza di quest'ultimo sul merito della proposta concordataria (che, come noto, se negativo comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura) dovrebbe essere dato da questo GD ai sensi dell'art 41/4 legge fall.

Ancor prima, però, l'art 125 legge fall demanda al giudice la verifica circa la ritualità della proposta, da intendersi estesa anche ai profili di legittimità della stessa.

E tra questi rientra anche l'accertamento del presupposto di ammissibilità di cui all'art 124, c. 3 legge fall, ossia che la proposta medesima, in caso di falciatura dei creditori privilegiati (come previsto nella fattispecie), sia tale da garantire a questi ultimi una soddisfazione in misura non inferiore a quella che potrebbero trarre in caso di liquidazione e quindi nello scenario fallimentare.

Nella fattispecie la proposta dell' \_\_\_\_\_, come modificata in data 18.5.22, prevede effettivamente una soddisfazione dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella che, secondo quanto verificato ed attestato dai professionisti indicati dal Tribunale ex art 124, c. 3 legge fall, gli stessi potrebbero trarre nel fallimento.

Va tuttavia osservato che tale limite risulta determinato – sia dai professionisti attestatori, sia dal ricorrente – sulla base di un'affermazione in punto di diritto non condivisibile e che, come si vedrà, incide in modo rilevante sulla soglia minima di soddisfazione da garantire ai creditori privilegiati con la proposta concordataria, avuto riguardo a quanto ritraibile nello scenario fallimentare (e, quindi, sulla legittimità della proposta concordataria attuale, che come detto questo GD è tenuto a verificare d'ufficio).

La censura non si riferisce alla prognosi – espressa dai professionisti attestatori e condivisa e fatta propria dal ricorrente (laddove ha adeguato la propria proposta alle risultanze della relazione ex art 124, c. 3 legge fall) – in punto di valutazione prognostica circa il possibile esito finale dei giudizi promossi dal fallimento e le cui azioni verrebbero cedute all' \_\_\_\_\_, in caso di approvazione ed omologa del concordato.



L'affermazione non condivisibile e da ritenersi scorretta in punto di diritto è invece quella attinente alla qualificazione del credito restitutorio che - a seguito del pronosticato esito favorevole delle azioni revocatorie fallimentari ex art 67/1 legge fall proposte dalla cuatela nei confronti di \_\_\_\_\_ in relazione alla compravendita di immobili in \_\_\_\_\_ in data 28.9.17 (giudizio Tribunale di Verona n. 4644/21 rg), nonché nei confronti di \_\_\_\_\_ in relazione alla cessione in data 27.9.17 del credito vantato verso \_\_\_\_\_ (giudizio Tribunale di Verona n. 4362/21 rg) – i terzi revocati \_\_\_\_\_ avrebbero diritto ad insinuare al passivo del fallimento ai sensi dell'art. 70, c. 2 legge fall.

Sia il ricorrente sia gli attestatori sostengono infatti che \_\_\_\_\_ una volta patita la revoca dei suddetti atti traslativi, avrebbero titolo per insinuare al passivo ex art. 70, c. 2 legge fall il credito per il corrispettivo a suo tempo pagato in prededuzione, sicchè il finale vantaggio per i creditori concorsuali (e quindi le somme da ripartire tra i privilegiati in caso di fallimento) dovrebbe essere determinato decurtando dal ricavato dalla vendita dei beni appresi a seguito dell'esito vittorioso delle predette revocatorie (stimato in euro 105.000,00 in relazione agli immobili di \_\_\_\_\_ ed in euro 149.805,00 in relazione alla cessione di credito), quanto spettante ai sudetti terzi che hanno patito la revoca degli atti traslativi (rispettivamente euro 76.000,00 ed euro 70.000,00), quindi in concreto in euro 29.000,00 ed in euro 79.805,00 (e ciò proprio per effetto dell'operatività della prededuzione in sede di riparto).

Non può però essere assolutamente condivisa la tesi secondo cui il credito del terzo che abbia patito la revoca fallimentare possa essere ammesso al passivo ex art 70, c. 2 legge fall in prededuzione.

In primo luogo la stessa previsione della necessità di insinuazione del credito al passivo del fallimento, senza alcuna altra specificazione in merito alla natura della pretesa, induce a ritenere che si tratti di credito che per previsione di legge viene qualificato e deve essere trattato come concorsuale, quindi parificato a tutti gli altri sorti prima dell'apertura del fallimento (anche aderendo alla tesi secondo cui, stante la natura costitutiva della pronuncia che accoglie la domanda revocatoria, la pretesa del terzo revocato sorgerebbe in corso di procedura. L'art. 70 legge fall, quindi, al fine di tutelare la *par conditio creditorum* attribuirebbe natura concorsuale ad una pretesa alla quale, in mancanza di tale norma, dovrebbe essere riconosciuta natura prededucibile o che addirittura non potrebbe essere ammessa a partecipare al concorso in quanto sorta verso il fallito dopo il fallimento).

Di conseguenza, non essendo attribuita espressamente alla pretesa la qualificazione come prededucibile e dovendosi escludere che si tratti di crediti sorti in occasione o in funzione della procedura (posto che, come detto, deve ritenersi che l'art. 70 legge fall attribuisca agli stessi natura concorsuale), non può ammettersi che gli stessi possano essere ammessi al passivo in prededuzione.

D'altra parte la giurisprudenza non ha mai dubitato della natura concorsuale della pretesa di cui si discute, essendosi solo posto il problema relativo alla revoca del pagamento di un credito privilegiato e alla reviviscenza della garanzia ipotecaria o pignorizia in relazione alla pretesa ex art 70, c. 2 legge fall del terzo revocato, risolto in senso affermativo da Cass. SU 5049/22, senza tuttavia negare la natura concorsuale della pretesa del terzo e riconoscendo il trattamento in via privilegiata per ragioni di equità, giustificate dal fatto che il credito estinto per effetto del pagamento revocato era in origine effettivamente privilegiato e tale avrebbe dovuto essere considerato e trattato anche nel fallimento, in assenza del pagamento revocato.

Ragioni di equità che, a ben vedere, non si prospettano nel caso in esame.



Il soggetto che ha subito la revoca ex art 67/1 legge fall dell'atto dispositivo, infatti, non è un terzo in buona fede la cui posizione, nel concorso con tutti gli altri creditori, sia meritevole di particolare tutela, addirittura mediante il riconoscimento della prededuzione (e quindi, in concreto, del diritto a vedere soddisfatta la propria pretesa restitutoria per l'intero, con preferenza rispetto a tutti gli altri creditori).

Il terzo revocato, infatti, è soggetto che si è accertato che, al momento dell'atto dispositivo, era a conoscenza dello stato di insolvenza del venditore poi fallito (posto che se tale presupposto fosse ritenuto insussistente la revocatoria non potrebbe essere accolta e la problematica di cui si discute neppure si porrebbe) e che, proprio in ragione di ciò, ha potuto ottenere mediante l'atto traslativo una utilità di valore superiore di almeno un quarto rispetto alla controprestazione resa a favore del fallito ancora *in bonis*.

La partecipazione di tale terzo al concorso senza riconoscimento della prededuzione, quindi, è coerente con la finalità *latu sensu* sanzionatoria dell'azione revocatoria e anche con la sua funzione ripristinatoria del patrimonio del fallito, al fine di tutelare il diritto dei creditori a soddisfarsi su tale patrimonio secondo le regole del concorso e dei principi della *par conditio creditorum*.

Infatti, se si ammettesse la natura prededucibile del credito restitutorio del terzo revocato, risulterebbe per questi di fatto azzerato il rischio di pregiudizio connesso alla possibile successiva sottoposizione dell'atto a revocatoria fallimentare, posto che – nella peggiore delle ipotesi – lo stesso avrebbe comunque la certezza di recuperare (proprio tramite il riconoscimento della prededuzione) il prezzo a suo tempo versato al venditore, potendo addirittura conservare l'intero acquisto a prezzo non congruo (effettuato, come detto, nella conoscenza dello stato di insolvenza del venditore), in caso di decorrenza dei ristretti termini di cui all'art. 67 legge fall per la proposizione dell'azione.

Nessuna efficacia deterrente per il terzo a stipulare atti traslativi depauperativi del patrimonio del fallito *in bonis* si determinerebbe, nel caso in cui fosse accolta l'interpretazione sostenuta dal ricorrente e dagli attestatori.

Il tutto proprio in danno delle ragioni di tutti gli altri creditori che, tramite la proposizione dell'azione di cui si discute, il curatore mira a tutelare.

E, peraltro, proprio nei casi (come quello di cui si discute) in cui la lesione *ultra quartum* non è molto consistente, verrebbe di fatto meno il concreto interesse della curatela a proporre la domanda (tenuto conto anche dei rischi comunque connessi ad ogni giudizio e dell'allungamento dei tempi della procedura che comporta la pendenza stessa del giudizio e la successiva attività di liquidazione del bene infine appreso), atteso che gran parte del ricavato dovrebbe essere di fatto restituito al terzo revocato.

Conclusione, con tutta evidenza, non compatibile con lo scopo dell'azione revocatoria fallimentare e con la finale necessità di garantire la soddisfazione dei creditori concorsuali nel rispetto della *par conditio creditorum*, ponendo rimedio ad atti depauperativi del patrimonio (e quindi della garanzia patrimoniale del debitore).

Deve perciò ritenersi che il credito restitutorio di \_\_\_\_\_ (euro 76.000,00) e (euro 70.000,00), all'esito dell'accoglimento delle suddette azioni revocatorie, potrebbe essere ammesso al passivo ex art 70, c. 2 legge fall solamente in chirografo.



Il che significa che, essendo pacifico (e verificato anche dagli attestatori) che dalla liquidazione del patrimonio della fallita non potrebbero essere ricavate sostanze sufficienti a pagare neppure in parte i creditori chirografari, nello scenario fallimentare le suddette pretese creditorie non potrebbero trovare soddisfazione alcuna.

E, conseguentemente, anche i suddetti maggiori importi di euro 76.000,00 ed euro 70.000,00 (in quanto non decurtabili da quanto ricavato dalla liquidazione dei beni acquisiti dal fallimento a seguito dell'accoglimento delle revocatorie) nello scenario fallimentare dovrebbero essere attribuiti ai creditori privilegiati, con conseguente innalzamento della soglia della soddisfazione minima che ex art 124, c. 3 l.fall il proponente è tenuto a garantire loro con la proposta concordataria.

Allo stato, quindi, la proposta formulata non può ritenersi ammissibile in quanto, appunto, non tale da garantire ai creditori privilegiati la soddisfazione minima che, per quanto sopra osservato (e sulla base dell'esito dei giudizi pronosticato dagli attestatori e condiviso e fatto proprio dal ricorrente), deve essere loro garantita.

Tuttavia, appare opportuno assegnare un termine per potere adeguare la proposta mediante la messa a disposizione di una maggior provvista, tale da consentire la soddisfazione dei privilegiati nella misura minima ad essi spettante, oltre che – ovviamente – una congrua soddisfazione anche dei creditori chirografari (originari o a seguito di degrado per incapacienza), necessaria per il conseguimento della causa concreta del concordato (ristrutturazione dei debiti, con attribuzione di una soddisfazione a tutti i creditori).

Nel caso in cui dovesse decidere di integrare e modificare la sua proposta, dovrà essere conseguentemente integrata e modificata anche l'attestazione ex art 124, c. 3 legge fall, in modo da verificare che la nuova proposta sia effettivamente ammissibile nel senso sopra precisato.

#### **PQM**

- Assegna al ricorrente **termine sino al 28.11.2022** per modificare la proposta concordataria, in modo da renderla rituale ed ammissibile alla luce di quanto prospettato nella parte motiva. Entro lo stesso termine dovrà essere anche depositata la attestazione integrativa circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art 124, c. 3 legge fall, rispetto alla proposta come modificata.

**Si comunico**

**Verona, 14.10.2022**

**Il Giudice delegato**

**Dott. Luigi Pagliuca**